

Sent. n. 13/2025 pubbl. il 26/05/2025  
Rep. n. 13/2025 del 26/05/2025

Nr. 05/2025 R.G. Liq. Conc.  
Nr. 180/2025 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta  
Dott. Aniello Maria de Piano  
Dott. Giuseppe Izzo

Presidente f.f.  
Giudice  
Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da [REDACTED] residente in Vibonati [REDACTED] con l'assistenza dell'OCC

Avv. Giuseppina Pasquariello;

Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;

Verificato che non risultano presentate da [REDACTED] domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.

Rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, avendo [REDACTED] insolvenza, avendo debiti complessivi nei confronti di istituti finanziari, e dell'erario per la complessiva somma di **euro 53.193,98**, (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore del difensore e di O.C.C.);

Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII.

Considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

In considerazione della composizione del nucleo familiare del ricorrente e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 835,00 per il



mantenimento suo e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.

PQM

Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]  
[REDACTED] nato a [REDACTED]

Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Nomina Liquidatore l'avv. Giuseppina Pasquariello già Gestore della Crisi.

Ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Ordina

la trascrizione della sentenza sugli eventuali beni immobili di proprietà del debitore.

Dispone

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 835,00 ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Dispone che il Liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;



- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in *Lagonegro* nella camera di consiglio del 21/05/2025

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



**POSTA CERTIFICATA: Richiesta di inserimento sentenza sul sito web del Tribunale di Lagonegro Prot. 28/05/2025.0002636.E**

---

**Da** Per conto di: prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it <posta-certificata@legalmail.it>

**Data** mer 28/5/25 10:32

**A** Biagio Costanzo <biagio.costanzo@giustizia.it>; Egidio Caricati <egidio.caricati@giustizia.it>

 2 allegati

postacert.eml; daticert.xml;

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/05/2025 alle ore 10:32:41 (+0200) il messaggio "Richiesta di inserimento sentenza sul sito web del Tribunale di Lagonegro Prot. 28/05/2025.0002636.E" è stato inviato da "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" indirizzato a:

biagio.costanzo@giustizia.it

egidio.caricati@giustizia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 121E0893.000767B1.1605B212.75B51B81.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 28/05/2025 at 10:32:41 (+0200) the message "Richiesta di inserimento sentenza sul sito web del Tribunale di Lagonegro Prot. 28/05/2025.0002636.E" was sent by "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" and addressed to:

biagio.costanzo@giustizia.it

egidio.caricati@giustizia.it

The original message is attached.

**Message ID:** 121E0893.000767B1.1605B212.75B51B81.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission